



Rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza al 31 dicembre 2023

Spiegazioni

1 febbraio 2024

SOMMARIO

Introduzione	3
Spiegazioni tecniche concernenti il portale online	4
Sicurezza	4
Raccolta dei dati	4
Formato dei dati inseriti nei campi numerici	5
Dati dell'anno scorso	5
Plausibilità	6
Spiegazioni sui dati richiesti	7
1. Dati generali dell'istituto di previdenza	7
2. Caratteristiche dell'istituto di previdenza	8
3. Regolamento per le prestazioni di vecchiaia	12
4. Basi attuariali per le prestazioni di vecchiaia	15
5. Strategia d'investimento	18
6. Bilancio al 31 dicembre 2023	20
7. Conto d'esercizio 2023	23
8. Misure di risanamento	24
9. Cifre chiave per gli istituti con più casse di previdenza affiliate	24
10. Considerazione dei rischi di sostenibilità	25

Introduzione

L'obiettivo del rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza è far sì che le autorità di vigilanza LPP possano disporre di una base di dati e cifre il più possibile aggiornata e attendibile. La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) ne coordinerà lo svolgimento in modo centralizzato per tutte le autorità di vigilanza LPP. Il rilevamento viene eseguito una volta all'anno dal 2012 e pubblicato dalla CAV PP a maggio nel quadro di un rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza in Svizzera, che valuta i rischi sistemici della previdenza professionale. Il giorno di riferimento per il presente rilevamento è il 31 dicembre 2023.

I rischi di sostenibilità vengono sempre più considerati nei processi decisionali e nei rapporti degli istituti di previdenza. Il rapporto del Consiglio federale per una piazza finanziaria sostenibile (*Sustainable Finance Schweiz – Handlungsfelder 2022–2025 für einen führenden nachhaltigen Finanzplatz*) del 16 dicembre 2022 illustra una serie di misure che possono essere in parte attuate anche dagli istituti di previdenza. La CAV PP ha deciso di monitorare l'evoluzione in questo settore e di includere questo oggetto nel rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza. Rispetto all'anno scorso, nel questionario è stato aggiunto un nuovo capitolo facoltativo (cap. 10) relativo ai rischi di sostenibilità, che contiene soltanto domande con risposte predefinite. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha inoltre incaricato la CAV PP di chiedere, una sola volta, agli istituti (domanda supplementare 3.11) se offrano agli assicurati una possibilità di accesso digitale ai loro dati previdenziali.

Il rilevamento riguarda tutti gli istituti di previdenza (registrati e non) soggetti alla legge sul libero passaggio (LFLP) al 31 dicembre 2023, ovvero gli istituti di previdenza che nel 2023 hanno versato contributi al fondo di garanzia. Rientrano nel rilevamento anche le casse di previdenza di soli beneficiari di rendite (casse di previdenza chiuse), a condizione che non versino unicamente prestazioni discrezionali. Se il vostro istituto di previdenza figura erroneamente nel nostro elenco, vi preghiamo di indicarlo ai punti 1.6 e 2.1 o di comunicarcelo per e-mail.

Gli istituti di previdenza inseriscono i dati via Internet mediante un questionario elettronico. I dati di accesso sono spediti per posta all'inizio di febbraio del 2024. Gli istituti di previdenza hanno la responsabilità di conservare la password in modo tale da evitare qualsiasi accesso non autorizzato ai dati.

Vi preghiamo di compilare debitamente il questionario elettronico e di inviarlo al più tardi entro il **29 febbraio 2024**. Per il bilancio, il conto d'esercizio, il grado di copertura ecc., la maggior parte degli istituti di previdenza disporrà probabilmente solo di **dati provvisori**, ma si presuppone che il loro ordine di grandezza resti invariato. Tuttavia, se avete seri dubbi sulla qualità dei dati, vi preghiamo di segnalarlo nel campo riservato ai commenti.

I dati contrassegnati con un asterisco (*) saranno trasmessi al Fondo di garanzia LPP. Verranno inoltrate soltanto informazioni di carattere generale; verranno dunque esclusi in particolare dati provvisori riguardanti il bilancio o il conto d'esercizio (tranne il punto 9, per determinati istituti collettivi).

Tutte le informazioni necessarie per il rilevamento, incluso il presente documento, possono essere scaricate anche in formato elettronico all'indirizzo www.oak-bv.admin.ch/it/temi/rilevamento-situazione-finanziaria.

In caso di bisogno, potete inoltre rivolgervi direttamente al Settore Risk Management, per e-mail (risk@oak-bv.admin.ch) o per telefono (allo 058 464 37 40).

Spiegazioni tecniche concernenti il portale online

Sicurezza

Il portale è protetto mediante un certificato SSL, che permette la trasmissione sicura dei dati. I vostri dati utente e i dati immessi nel questionario sono pertanto al riparo da qualsiasi accesso non autorizzato.

Raccolta dei dati

Il questionario è disponibile all'indirizzo Internet www.portal.oak-bv.admin.ch. Per compilare il questionario, occorrono il nome utente e la password, che vi è inviata per posta all'inizio di febbraio del 2024. Il nome utente e la password non possono essere modificati dall'utente.

Per attivare la modalità "schermo intero", premere il tasto F11; premere nuovamente il tasto F11 per ripristinare le dimensioni originali.

Per poter compilare il questionario, dovete dapprima registrarvi come utente sulla pagina iniziale e poi cliccare su «Compilare». Non appena il questionario è stato parzialmente compilato, nella panoramica l'indicazione di stato cambia da «Aperto» a «Iniziato». Cliccando su «Panoramica» potete tornare in qualsiasi istante alla pagina iniziale e interrompere così l'inserimento dei dati. Cliccando su «Compilare», il questionario viene visualizzato nel punto in cui è stata interrotta la sessione precedente. Per uscire completamente dall'applicazione basta cliccare su «Logout».

Muovendo il cursore sul questionario online, sotto i singoli punti appaiono informazioni supplementari che vi aiutano a selezionare la risposta che fa al caso vostro. I dati immessi vengono memorizzati automaticamente passando alla pagina successiva mediante il comando «Continua». Con il comando «Indietro» potrete invece tornare alle pagine precedenti e, se necessario, modificare quanto inserito. Questa operazione non compromette i dati già memorizzati.

Alla fine del questionario apparirà una pagina con i principali dati di riferimento calcolati in base alle informazioni da voi inserite. Prima di inviare il modulo completo, si raccomanda di salvare o stampare le risposte immesse in questo questionario in formato PDF e di verificarne il contenuto.

Per concludere la procedura di compilazione, cliccare «Invia». Se l'operazione si è conclusa correttamente, l'inserimento dei dati sarà confermato. Nella panoramica, i questionari inviati hanno lo stato «Concluso». I questionari segnati come conclusi possono essere resi nuovamente accessibili per l'utente soltanto dalla CAV PP. È tuttavia ancora possibile scaricare il documento PDF con le vostre risposte e i dati di riferimento summenzionati, cliccando sul comando «scarica il rapporto» che troverete sulla pagina iniziale.

Formato dei dati inseriti nei campi numerici

Per quanto riguarda i dati inseriti nei campi numerici vanno rispettate le regole seguenti:

- Vanno inseriti soltanto numeri, senza inserire la valuta (CHF), il segno «%» o qualsiasi altro segno di tipo testuale (segnalibri, spazi vuoti ecc.).
- Vi rendiamo attenti al fatto che nel bilancio e nel conto d'esercizio vengono rilevati importi in migliaia di franchi.
- Nei campi sono ammessi unicamente numeri interi (tralasciare i decimali), a meno che non vada inserita una percentuale.
- Se viene chiesta una percentuale con decimale, quale segno separatore va utilizzato il punto (e non la virgola; p. es. 3.25).
- Se si vuole cancellare completamente un campo numerico che è già stato compilato, bisogna utilizzare il tasto backspace; il tasto delete non è sufficiente a tal fine.

Nei campi numerici dove non si ha nulla da indicare, va inserito «0» (zero).

I campi in grigio sono compilati automaticamente dal sistema e non possono essere modificati.

Dati dell'anno scorso

Se avete partecipato al rilevamento dell'anno scorso, i relativi dati sono indicati o addirittura già registrati nel nuovo questionario. Le risposte vanno cambiate solo se necessario.

Nei campi destinati a dati di testo figurano già le informazioni fornite l'anno scorso. Esempio:

1.4 Recapito postale	
- c/o:	Società di gestione
- All'att.ne di:	Sig. B. Muster
- Indirizzo:	Viale del futuro 11, Casella postale
- NPA e luogo:	6500 Bellinzona

Se il recapito postale non ha cambiato, non modificate nulla.

Per le cifre che difficilmente cambiano ogni anno viene indicato e registrato automaticamente il valore dell'anno precedente. Esempio:

3.2 Età di pensionamento ordinaria degli uomini (2019: 65)

Età	65
-----	----

Nelle domande a scelta multipla la risposta dell'anno scorso viene preselezionata e indicata, inoltre, accanto al titolo. Esempio:

2.1* Registrazione (2019: a)	
☒ a. Iscritto nel registro della previdenza professionale	L'anno scorso l'istituto di previdenza era iscritto nel registro della previdenza professionale (risposta a). Se è tuttora così, non è necessario modificare la risposta.
☐ b. Non iscritto nel registro della previdenza professionale, ma soggetto alla LFLP	
☐ c. Non iscritto nel registro della previdenza professionale e non soggetto alla LFLP	

Per le cifre suscettibili di cambiare da un anno all'altro il valore dell'anno precedente è segnalato solo a titolo indicativo. I dati attuali dovranno comunque essere inseriti.

Esempio:

6.1 Numero di assicurati attivi (2019: 7'500)

Numero

Plausibilità

Il questionario contiene test di plausibilità automatizzati. Durante l'inserimento dei dati (in particolare delle cifre), questi compaiono automaticamente in rosso, per poi scomparire non appena le cifre inserite rientrano negli intervalli di valori predefiniti dalla CAV PP.

In alcuni casi vi verrà chiesto di confermare l'inserimento dei dati apponendo una crocetta. Se in base a criteri generali, il dato inserito risulta improbabile, appare una domanda di verifica. Contrassegnandola con un visto, potrete continuare a compilare il questionario.

Esempio:

3.2 Età di pensionamento ordinaria degli uomini (2019: 65)

Età

La vostra risposta (58 anni) al punto 3.2 (Età di pensionamento ordinaria degli uomini) è alta (>65 anni) o bassa (<60 anni). Vogliate p.f. confermare l'esattezza del dato inserito.

☐ Confermiamo i dati inseriti.

 Rispondi a questa domanda prima di continuare.

Se il dato inserito non rientra nei valori possibili, la risposta va corretta (se non lo fate, non potrete continuare a compilare il modulo).

Esempio:

3.2 Età di pensionamento ordinaria degli uomini (2019: 65)

Età

 L'età di pensionamento ordinaria degli uomini deve situarsi tra 55 e 70 anni.

Spiegazioni sui dati richiesti

1. Dati generali dell'istituto di previdenza

1.1. Identificazione, nome e vigilanza

Nel questionario elettronico, il numero IDI, il numero d'identificazione e l'autorità di vigilanza sono predefiniti e non possono essere modificati dall'utente. Se vi dovessero essere errori, vi preghiamo di comunicarcelo per e-mail all'indirizzo risk@oak-bv.admin.ch. Nota bene: eventuali errori di indirizzo vanno segnalati in primo luogo all'ufficio del registro di commercio e/o all'autorità di vigilanza (la CAV PP non gestisce un proprio registro degli indirizzi).

Numero IDI

Il numero d'identificazione delle imprese (IDI) è attribuito dall'Ufficio federale di statistica e serve a identificare in modo univoco e uniforme le imprese (inclusi gli istituti di previdenza) che operano in Svizzera. Il numero IDI è utilizzato anche come parte del nome utente per il questionario elettronico.

Numero d'identificazione

Il numero d'identificazione è assegnato dall'autorità di vigilanza e serve a classificare un istituto di previdenza in modo inequivocabile.

Nome dell'istituto di previdenza

Il nome corrisponde alla denominazione ufficiale secondo il registro di commercio.

Autorità di vigilanza

L'attribuzione dell'autorità di vigilanza avviene con la comunicazione alla CAV PP.

1.2. Anno di fondazione

L'anno di fondazione si riferisce alla fondazione dell'ente giuridico.

1.3. Indirizzo Internet (URL)

Se l'istituto di previdenza ha un sito Internet, potete indicarne l'indirizzo sotto questa voce.

1.4. Recapito postale

Utilizzeremo il recapito postale (indirizzo, casella postale, numero postale di avviamento e luogo come anche altre indicazioni per il recapito quali *c/o* o *all'attenzione di*) esclusivamente per la corrispondenza nell'ambito del presente rilevamento, in particolare per inviarvi i dati di accesso all'inizio di febbraio. Se il rilevamento viene effettuato da un ente amministrativo incaricato, è opportuno indicare l'indirizzo di quest'ultimo.

1.5. Persona di contatto

Questi dati (appellativo, nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail ed eventualmente anche funzione) saranno utilizzati esclusivamente per informazioni e domande riguardanti il presente rilevamento.

1.6. Stato operativo

Per gli istituti di previdenza in liquidazione o quelli già liquidati o non ancora attivi, dopo il punto 2.1 vengono inoltrati direttamente alla fine del questionario.

2. Caratteristiche dell'istituto di previdenza

2.1. Registrazione

Un istituto di previdenza registrato secondo l'articolo 48 LPP effettua per i suoi assicurati e beneficiari di rendite le prestazioni minime obbligatorie prescritte dalla LPP. Tutti gli altri istituti di previdenza forniscono esclusivamente prestazioni sovraobbligatorie. Se un istituto di previdenza non è soggetto alla legge sul libero passaggio, viene inoltrato direttamente alla fine del questionario.

2.2. Forma giuridica

Secondo l'articolo 48 capoverso 2 LPP e l'articolo 331 capoverso 1 CO, ogni istituto di previdenza deve assumere la forma di una fondazione o di una società cooperativa di diritto privato oppure essere un'istituzione di diritto pubblico.

2.3. Fondatore

Quale fondatore potete scegliere fra le due opzioni seguenti:

Datore di lavoro di diritto privato	Il fondatore è una società di diritto privato; all'istituto di previdenza possono essere affiliati anche singoli datori di lavoro di diritto pubblico.
Datore di lavoro di diritto pubblico	Il fondatore è un datore di lavoro di diritto pubblico; all'istituto di previdenza possono essere affiliati anche singoli datori di lavoro di diritto privato.

2.4. Garanzia dello Stato

Per gli istituti di previdenza dei datori di lavoro di diritto pubblico si rimanda alla Comunicazione della CAV PP n. 05/2012 del 14 dicembre 2012. Gli istituti di previdenza dei datori di lavoro di diritto privato non beneficiano di alcuna garanzia dello Stato e possono dunque saltare questo punto.

2.4.1. Capitalizzazione parziale – grado di copertura iniziale al 1° gennaio 2012

Gli IPDP che applicano il sistema della capitalizzazione parziale devono determinare i gradi di copertura iniziali al 1° gennaio 2012 conformemente all'articolo 72b LPP. Va indicato il grado di copertura iniziale globale (ossia che tenga conto sia degli assicurati che dei beneficiari di rendite).

2.4.2. Capitalizzazione parziale – obiettivo di copertura al 31 dicembre 2051

L'obiettivo di copertura corrisponde al grado di copertura globale, che al più tardi il 31 dicembre 2051 dovrà essere almeno pari all'80 per cento (cfr. l'art. 72a cpv. 1 lett. c LPP e le disposizioni transitorie della modifica della LPP del 17 dicembre 2010, lett. c).

2.4.3. Capitalizzazione parziale – grado di copertura secondo il piano di finanziamento al 31 dicembre 2023

Il grado di copertura secondo il piano di finanziamento corrisponde al grado di copertura globale che l'istituto di previdenza dovrebbe raggiungere il giorno di riferimento del rilevamento secondo il piano di finanziamento previsto (v. l'art. 72a cpv. 1 lett. c e 2 LPP e le disposizioni transitorie della modifica della LPP del 17 dicembre 2010, lett. c).

2.5. Forma amministrativa

Si può scegliere tra le opzioni seguenti:

Istituto di previdenza di un datore di lavoro	Istituto di previdenza cui è affiliato solo il fondatore.
Istituto di previdenza di un gruppo societario, di una <i>holding</i> o di una società madre	Istituto di previdenza cui, oltre al fondatore, sono affiliate anche altre imprese che appartengono allo stesso gruppo societario, alla stessa <i>holding</i> o società madre oppure sono strettamente legate tra loro a livello economico o finanziario.
Istituto di previdenza di un altro raggruppamento di più datori di lavoro	Istituto di previdenza di un altro raggruppamento di almeno due datori di lavoro, costituito esclusivamente per i loro dipendenti. Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli istituti di previdenza di imprese che erano precedentemente strettamente legate tra loro a livello economico o finanziario.
Istituto comune	Istituto previdenza cui, di regola, sono affiliati datori di lavoro che non hanno fra loro strette relazioni economiche o finanziarie. Un istituto comune è contraddistinto da un investimento patrimoniale e un settore contabile comuni, con l'indicazione di un unico grado di copertura.
Istituto collettivo	Istituto di previdenza cui, di regola, sono affiliati datori di lavoro che non hanno fra loro strette relazioni economiche o finanziarie. Ogni datore di lavoro o gruppo di datori di lavoro affiliato costituisce un settore contabile a sé stante. Un istituto collettivo è contraddistinto dalla coesistenza di più settori contabili, che di regola presentano gradi di copertura separati e non hanno alcun rapporto di solidarietà tra loro. Gli investimenti patrimoniali possono essere gestiti separatamente o congiuntamente per tutti i settori contabili.

2.6. Caratterizzazione in base all'assunzione dei rischi

In base all'assunzione dei rischi, un istituto di previdenza può essere caratterizzato secondo le opzioni seguenti:

Autonomo senza riassicurazione	L'istituto di previdenza si fa carico di tutti i rischi (vecchiaia, decesso, invalidità).
Autonomo con assicurazione <i>stop-loss</i>	Nell'assicurazione <i>stop-loss</i> vengono sommate tutte le prestazioni assicurative conteggiate dall'istituto di previdenza in un determinato periodo di conteggio; da questo importo è dedotta una franchigia globale. Se le prestazioni conteggiate dall'istituto di previdenza superano la franchigia, interviene a titolo di riassicurazione l'assicurazione <i>stop-loss</i> , che gli rimborsa la parte eccedente.
Autonomo con assicurazione <i>excess-of-loss</i>	L'assicurazione <i>excess-of-loss</i> copre, per ogni assicurato, solo la parte della somma di rischio eccedente una determinata soglia (franchigia). Per ogni assicurato si fissa quindi una franchigia e, in caso di realizzazione di un evento assicurato, la compagnia assicurativa rimborsa la parte del danno eccedente.
Semiautonomo: rendite o capitale di vecchiaia garantiti dall'istituto di previdenza	Istituto di previdenza che si fa carico delle prestazioni di vecchiaia e si assume dunque il rischio di longevità, ma delega la copertura dei rischi di decesso e invalidità a una compagnia assicurativa.
Semiautonomo: acquisto di rendite di vecchiaia individuali presso una compagnia assicurativa	Istituto di previdenza che acquista presso una compagnia assicurativa le prestazioni di vecchiaia mediante il proprio capitale di risparmio al momento del pensionamento e trasferisce quindi a quest'ultima il rischio di longevità. Tutti gli altri rischi sono coperti da una compagnia assicurativa. I rischi d'investimento sono assunti autonomamente.
Con assicurazione completa	Istituto di previdenza che riassicura tutti i rischi (vecchiaia, morte e invalidità nonché l'investimento patrimoniale) presso una compagnia assicurativa.
Fondo di risparmio	Ha come unico scopo il risparmio per la vecchiaia e non copre quindi i rischi di decesso e invalidità. Va distinto dagli istituti di previdenza autonomi che si fanno carico di tutti i rischi.

Se si dispone sia di un'assicurazione *excess-of-loss* che di una *stop-loss*, va scelta l'opzione «Autonomo con assicurazione *excess-of-loss*». Negli altri casi, va indicata la variante che si avvicina maggiormente al caso concreto. Se ad esempio è stato concluso un contratto di assicurazione completa che copre tutti i rischi, ma con qualche minima eccezione, va scelta l'opzione «Con assicurazione completa».

2.7. Grado di copertura

Questo punto intende distinguere tra gli istituti di previdenza con un grado di copertura unico per tutti gli effettivi di assicurati e quelli in cui ogni cassa di previdenza affiliata ha un proprio grado di copertura.

Un grado di copertura unico per tutto l'istituto di previdenza	È il caso che si presenta generalmente per tutte le forme amministrative, tranne gli istituti collettivi. In caso di liquidazione parziale, è questo il grado di copertura determinante. Anche gli istituti collettivi possono avere un grado di copertura unico. Questo non prende in considerazione eventuali conti amministrativi (incl. conti per eccedenze, fondi liberi ecc.) o le riserve dei contributi dei datori di lavoro, dei quali può disporre un solo datore di lavoro affiliato.
Un grado di copertura per ogni cassa di previdenza affiliata	In questa variante, in caso di liquidazione parziale, per ogni cassa di previdenza affiliata è determinante un grado di copertura diverso. In particolare, è possibile che alcune casse di previdenza affiliate presentino una situazione di copertura eccedente, altre, invece, di copertura insufficiente.

3. Regolamento per le prestazioni di vecchiaia

3.1. Primato per le prestazioni di vecchiaia future

Primato dei contributi	Le prestazioni di vecchiaia future sono determinate in base ai contributi versati, ovvero al capitale di risparmio o di copertura accumulato.
Primato delle prestazioni	Le prestazioni di vecchiaia corrispondono a una percentuale del salario assicurato definita dal regolamento. È determinante l'ultimo salario assicurato oppure il salario medio degli ultimi 5-10 anni precedenti il pensionamento. La percentuale del salario assicurato dipende perlopiù dall'età degli assicurati e dagli anni di contribuzione acquisiti o acquistati.
Forma mista (combinazione di primato dei contributi e primato delle prestazioni per le prestazioni di vecchiaia future)	Comprende elementi dei sistemi del primato dei contributi e del primato delle prestazioni per le prestazioni di vecchiaia future.
Istituto 1e (scelta della strategia d'investimento secondo l'art. 1e OPP 2)	Negli istituti di previdenza che propongono diverse strategie d'investimento in virtù dell'articolo 1e OPP 2 gli assicurati non hanno alcuna garanzia di riscuotere un determinato avere di vecchiaia o una determinata prestazione di vecchiaia.
Cassa di previdenza di soli beneficiari di rendite	In una cassa chiusa non vi è più alcun assicurato attivo; dunque il primato delle prestazioni di vecchiaia non ha praticamente più alcun senso.
Altro	Tra le altre forme rientrano i piani previdenziali con rendite o prestazioni in capitale indipendenti dal salario e dai contributi, quali ad esempio importi fissi versati al raggiungimento dell'età di pensionamento, o istituti di previdenza che versano unicamente rendite AVS transitorie.

Per quanto concerne questo punto, gli istituti di previdenza che applicano il bi-primato, presso i quali le prestazioni di rischio sono calcolate in funzione del salario assicurato (quindi in base al primato delle prestazioni), vanno annoverati tra gli istituti gestiti secondo il sistema del primato dei contributi, poiché le loro prestazioni di vecchiaia future vengono calcolate con il sistema del primato dei contributi.

Per ogni istituto di previdenza è ammessa una sola indicazione. Per la scelta è determinante la ripartizione delle prestazioni di libero passaggio degli assicurati attivi tra i diversi primati al giorno di riferimento. Se più dell'80 per cento delle prestazioni di libero passaggio è assicurato, per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia, nel sistema del primato delle prestazioni, va selezionata l'opzione «Primato delle prestazioni» e viceversa in caso di primato dei contributi. Se il primato dei contributi e quello delle prestazioni rappresentano più del 20 per cento, va selezionata l'opzione «Forma mista». È possibile comunicare ulteriori informazioni nel campo «Osservazioni».

3.1.1 Tipo di conversione in rendita (primato dei contributi)

Questo punto è destinato solo agli istituti di previdenza che al punto 3.1 hanno selezionato l'opzione «Primato dei contributi» o «Forma mista».

Aliquota di conversione unica	Per la conversione in rendita l'istituto di previdenza applica un'aliquota di conversione uniforme all'intero avere di vecchiaia.
Aliquote di conversione differenziate	Per la conversione in rendita l'istituto di previdenza applica aliquote di conversione diverse alla parte obbligatoria e a quella sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia.
Esclusivamente capitale	Non è necessaria alcuna aliquota di conversione, poiché l'istituto di previdenza prevede il prelievo di capitale ed esclude la conversione dell'avere di vecchiaia in rendita.

3.2. Età di pensionamento ordinaria degli uomini

L'età di pensionamento ordinaria o regolamentare va indicata in base al regolamento (pensionamento al 31.12.2023). Se non è stabilita, si può fare riferimento all'età di pensionamento AVS.

3.3. Età di pensionamento ordinaria delle donne

Si applicano le condizioni espresse per gli uomini (punto 3.2).

3.4. Prestazioni in caso di pensionamento

Esclusivamente la rendita (eccezione fatta per la liquidazione in capitale obbligatoria secondo la LPP)	Al pensionamento viene versata esclusivamente una rendita, a meno che non venga corrisposta una liquidazione in capitale garantita dalla legge secondo l'articolo 37 capoverso 2 LPP.
Rendita con possibilità di riscuotere il capitale (risp. capitale con possibilità di riscuotere una rendita)	In questo caso gli assicurati possono scegliere se al pensionamento vogliono ricevere la rendita o il capitale (o una combinazione dei due elementi). Senza comunicazione in merito da parte loro, viene versata prevalentemente la rendita.
In parte rendita, in parte capitale (una parte dev'essere riscossa sotto forma di capitale)	Alcuni istituti di previdenza non prevedono una totale libertà di scelta tra capitale e rendita e nella maggior parte dei casi una parte della prestazione deve essere riscossa sotto forma di capitale.
Esclusivamente capitale (la riscossione di una rendita non è possibile)	Gli istituti di previdenza che corrispondono esclusivamente prestazioni sovraobbligatorie possono prevedere che al momento del pensionamento la prestazione venga versata unicamente sotto forma di capitale.

3.5. Aliquota di conversione all'età di pensionamento ordinaria per gli uomini nel 2023 (primato dei contributi)

Va sempre indicata la stessa età inserita al punto 3.2 (pensionamento al 31.12.2023). Se al punto 3.1 è stata selezionata l'opzione «Forma mista» o «Altro», va indicata l'aliquota di conversione per l'eventuale quota di primato dei contributi. Per le casse con prestazioni integrate che applicano un'aliquota di conversione differenziata per la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria va indicata un'aliquota mista (p. es. ponderata in base ai rispettivi averi di vecchiaia). Se le rendite di vecchiaia sono coperte da un contratto assicurativo, è determinante l'aliquota di conversione della compagnia assicurativa.

3.6. Aliquota di conversione all'età di pensionamento ordinaria per le donne nel 2023 (primato dei contributi)

Si applicano per analogia le spiegazioni esposte per gli uomini (punto 3.5).

3.7. Aliquota di conversione prevista all'età di pensionamento ordinaria per gli uomini nel 2028 (primato dei contributi)

Va sempre indicata la stessa età inserita al punto 3.2. Se, nella pianificazione attuale, per i prossimi 5 anni (pensionamento al 31.12.2028) non è previsto alcun adeguamento dell'aliquota di conversione, va indicata l'aliquota inserita al punto 3.5.

3.8. Aliquota di conversione prevista all'età di pensionamento ordinaria per le donne nel 2028 (primato dei contributi)

Si applicano per analogia le spiegazioni esposte per gli uomini (punto 3.7).

3.9. Rendita massima all'età di pensionamento ordinaria per gli uomini (primato delle prestazioni)

Va sempre presa come riferimento l'età inserita al punto 3.2 (pensionamento al 31.12.2023). La percentuale va determinata quale quota del salario assicurato per un assicurato che al momento del pensionamento ha acquisito o acquistato il numero massimo di anni di versamento dei contributi. Se al punto 3.1 è stata selezionata l'opzione «Forma mista» o «Altro», va indicata l'aliquota di rendita per l'eventuale quota di primato delle prestazioni. È irrilevante che l'aliquota sia applicata all'ultimo salario assicurato o a un salario medio.

3.10. Rendita massima all'età di pensionamento ordinaria per le donne (primato delle prestazioni)

Si applicano per analogia le condizioni esposte per gli uomini (punto 3.9).

3.11. Accesso digitale degli assicurati ai loro dati previdenziali

Questa domanda, che verrà posta soltanto quest'anno, è stata aggiunta in seguito alla decisione del Consiglio federale di procedere a una verifica dell'accessibilità digitale dei dati relativi alla previdenza per la vecchiaia da parte degli assicurati. Siete pregati di selezionare la risposta che fa maggiormente al caso del vostro istituto.

4. Basi attuariali per le prestazioni di vecchiaia

Sono determinanti le basi attuariali utilizzate per i capitali di previdenza. Questi dati vengono pubblicati nel capitolo 5 dell'allegato al rapporto annuale dell'istituto di previdenza o anche nella comunicazione relativa all'ammontare dei capitali di previdenza effettuata dal perito in materia di previdenza professionale.

4.1. Basi biometriche (applicate al capitale di previdenza dei beneficiari di rendite)

Le basi biometriche comprendono sostanzialmente le probabilità di decesso dei beneficiari di rendite e, nel sistema del primato delle prestazioni, anche le probabilità di invalidità ed eventualmente di uscita dalla cassa. L'anno indicato corrisponde all'anno di edizione delle tavole. Le basi di dati sono state rilevate su un periodo di osservazione di cinque anni (di regola) e pubblicate senza rettifiche o con una proiezione all'anno di edizione.

Se non viene utilizzata alcuna base biometrica, possono essere indicati i motivi seguenti:

Tutte le prestazioni sono coperte da un contratto assicurativo	Se la totalità delle rendite è coperta da un contratto assicurativo, per l'istituto di previdenza non è necessario applicare alcuna base biometrica. Le assicurazioni sulla vita utilizzano basi biometriche specifiche, che però non entrano in linea di conto per questo rilevamento.
Solo prestazioni temporanee	Se vengono versate esclusivamente prestazioni temporanee, come p. es. le rendite transitorie, si rinuncia nella maggior parte dei casi a calcolare l'influsso della mortalità.
Solo prestazioni in capitale	Se non viene versata alcuna rendita e le prestazioni di vecchiaia sono versate in base all'avere di vecchiaia, non è necessaria alcuna base biometrica.

4.2. Tavola periodica o generazionale (applicata al capitale di previdenza dei beneficiari di rendite)

Le tavole periodiche sono elaborate solo in base alle probabilità di decesso osservate nel passato e quindi presuppongono implicitamente che la speranza di vita non aumenti in futuro. Le tavole generazionali, invece, contemplano un'ipotesi circa l'aumento della speranza di vita in base alla quale vengono definite probabilità di decesso non solo per entrambi i sessi e per ogni età, ma anche per ogni classe di età (anno di nascita).

Con le basi comunemente utilizzate (serie VZ e LPP) si può scegliere, rispettivamente a partire dalle basi VZ 2005 e LPP 2010, tra tavole periodiche e tavole generazionali. Inoltre, nelle tavole periodiche vi è la possibilità di definire l'anno di proiezione della probabilità di decesso. In mancanza di proiezioni, gli anni di proiezione standard sono indicati nella tabella sottostante:

Basi tecniche	Anno di proiezione standard	Abbreviazione
LPP 2010	2007	LPP 2010 (TP 2007)
LPP 2015	2012	LPP 2015 (TP 2012)
LPP 2020	2017	LPP 2020 (TP 2017)
VZ 2005	2007	VZ 2005 (TP 2007)
VZ 2010	2012	VZ 2010 (TP 2012)
VZ 2015	2017	VZ 2015 (TP 2017)
VZ 2020	2018	VZ 2020 (TP 2018)

Per la LPP 2020 con proiezione delle probabilità di decesso all'anno 2023, ad esempio, le abbreviazioni più comuni sono «LPP 2020 (P 2023)» e «LPP 2020 (TP 2023)».

Se la stessa base è impiegata come tavola generazionale, le abbreviazioni più comuni sono «LPP 2020 (G)» e «LPP 2020 (TG)».

Per le basi precedenti (EVK 2000, LPP 2000 e LPP 2005) questo punto non viene trattato nel questionario, in quanto si tratta esclusivamente di tavole periodiche.

4.3. Rettifiche forfettarie per l'aumento della speranza di vita (per il capitale di previdenza dei beneficiari di rendite, comprese negli accantonamenti tecnici)

Nel caso delle tavole periodiche, si procede a rettifiche forfettarie (prevalentemente sotto forma di accantonamento tecnico in percentuale dei capitali di previdenza) per tener conto dell'aumento della speranza di vita intervenuto a partire dal periodo di osservazione o dall'anno di edizione della tavola, se le probabilità di decesso non sono già adeguate con l'anno di proiezione. In teoria, è ipotizzabile il ricorso a rettifiche forfettarie anche in caso di utilizzo di tavole generazionali.

Si può scegliere tra le due risposte seguenti:

Rettifica complessiva del X % al 31.12.2023	Nel caso in cui il capitale di previdenza venga rettificato annualmente (sotto forma di accantonamento tecnico) in base a una percentuale forfettaria, attivare la casella di controllo corrispondente e indicare la percentuale della rettifica complessiva al 31 dicembre 2023. Esempio: se dal 2017 la rettifica annua è stata dello 0,5 %, bisogna inserire il valore “3” %, quale risultato dell’operazione (2023-2017)·0,5 %.
Nessuna rettifica forfettaria	Nel caso in cui al capitale di previdenza non venga applicata alcuna rettifica forfettaria, non attivare la casella di controllo corrispondente e cliccare direttamente su «Continua»).

In caso di utilizzo di una tavola periodica cui non sono applicate né una proiezione delle probabilità di decesso né rettifiche forfettarie, a questo punto del questionario si procede a una verifica di plausibilità. I due elementi possono anche essere combinati.

Se la tavola periodica è rettificata in altro modo, ne vanno precisate le modalità nell’apposito campo seguente.

Se la tavola periodica è rettificata in altro modo, ne vanno precisate le modalità nell’apposito campo seguente.

4.4. Tasso d’interesse tecnico (tasso d’interesse utilizzato per la valutazione) applicato al capitale di previdenza dei beneficiari di rendite e agli accantonamenti tecnici

Il tasso d’interesse tecnico serve a determinare il valore attuale di un pagamento futuro. Se sono utilizzati più tassi d’interesse tecnici (p. es. curva dei tassi d’interesse), va indicata la media ponderata.

4.5. Tasso d’interesse tecnico applicato al capitale di previdenza degli assicurati attivi (solo primato delle prestazioni)

Nel sistema del primato delle prestazioni è necessario un tasso d’interesse tecnico anche per calcolare il capitale di previdenza degli assicurati attivi.

4.6. Tasso d’interesse tecnico per il calcolo delle prestazioni di libero passaggio (solo primato delle prestazioni)

Per determinare le prestazioni di libero passaggio secondo l’articolo 16 LFLP, si utilizza un tasso d’interesse tecnico che corrisponde perlopiù (ma non sempre) al tasso d’interesse tecnico applicato al capitale di previdenza degli assicurati attivi.

5. Strategia d'investimento

Questa sezione si riferisce all'allocazione *strategica* degli investimenti secondo il regolamento d'investimento su cui si basa la loro ripartizione effettiva. In mancanza di una strategia d'investimento esplicita (p. es. nel caso di istituti 1e), occorre stimare con la maggior precisione possibile gli investimenti medi del patrimonio.

Per la strategia d'investimento è possibile inserire diverse indicazioni facoltative ai punti 5.2–5.6. Se si vuole usufruire di questa possibilità, occorre verificare che la somma dei valori di un livello inferiore coincida con il valore corrispondente del livello superiore. I valori sono intesi come quote sugli investimenti *complessivi*. Ad esempio, al punto 5.4 la somma delle quote delle azioni Paesi industrializzati e delle azioni Mercati emergenti deve corrispondere al valore delle azioni Estero e la somma delle azioni Svizzera e delle azioni Estero deve essere a sua volta uguale alla quota delle azioni. La somma delle quote di liquidità, obbligazioni, immobili, azioni, investimenti in infrastrutture e investimenti alternativi (punti 5.1–5.6) deve essere sempre pari al 100 per cento.

La nuova categoria di “Private Debt e Private Equity in Svizzera”, introdotta nell'OPV 2 a partire dal 2022, non è direttamente inclusa in questo rilevamento. Gli investimenti corrispondenti devono essere attribuiti ai punti 5.1–5.6 come finora; tuttavia, se la strategia d'investimento prevede questa categoria, questa quota può essere inserita separatamente al nuovo punto 5.9.

5.1. Liquidità

La liquidità comprende il denaro in contanti, tutti gli averi su conti correnti postali e bancari nonché gli investimenti a breve termine sul mercato monetario.

5.2. Obbligazioni, ipoteche e altri crediti

Sono considerati «obbligazioni, ipoteche e altri crediti» tutti gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera b OPP 2 che non rientrano nel concetto di liquidità di cui sopra.

Possono essere indicate facoltativamente le quote in CHF (a loro volta suddivise in obbligazioni nonché in ipoteche e altri crediti) e in valute estere (quote sugli investimenti complessivi).

5.3. Immobili

Sono considerati «immobili» tutti gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera c OPP 2.

Possono anche essere indicate facoltativamente le quote di immobili in Svizzera (a loro volta suddivise in investimenti diretti, in investimenti collettivi non quotati in borsa [quali fondazioni d'investimento, fondi fuori borsa ecc.] nonché in fondi immobiliari quotati in borsa) e all'estero (quote sugli investimenti complessivi).

5.4. Azioni

Sono considerate «azioni» tutti gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera d OPP 2.

Possono essere indicate facoltativamente anche le quote di azioni in Svizzera e all'estero (a loro volta suddivise in Paesi industrializzati e Mercati emergenti) (quote sugli investimenti complessivi).

5.5. Investimenti in infrastrutture

Sono considerati «investimenti in infrastrutture» tutti gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera d^{bis} OPP 2 (modifica in vigore dal 1° ottobre 2020).

5.6. Investimenti alternativi

Sono considerati «investimenti alternativi» tutti gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera e OPP 2.

Possono anche essere indicate facoltativamente le quote di hedge funds, di private equity, di crediti alternativi e di altri investimenti alternativi (quote sugli investimenti complessivi).

5.7. Investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate

Questa indicazione corrisponde agli investimenti in valute estere che, conformemente alla strategia d'investimento, non sono assicurati in franchi svizzeri e per i quali valgono i limiti di categoria di cui all'articolo 55 lettera e OPP 2.

5.8. Obiettivo per le riserve di fluttuazione

L'obiettivo va espresso in percentuale degli impegni. Se il regolamento prevede un'altra unità di riferimento, è necessario procedere alla conversione.

Se l'unità di riferimento utilizzata è il patrimonio di previdenza, la conversione può essere effettuata nel modo seguente:

$$RF [in \%] = 100 \times \left[\frac{1}{1 - \frac{RF'}{100}} - 1 \right], \text{ dove}$$

RF = Riserve di fluttuazione quale quota del capitale di previdenza, in % (p. es. 18)

RF' = Riserve di fluttuazione quale quota del patrimonio di previdenza, in % (p. es. 15)

5.9. Private Debt e Private Equity in Svizzera

Sono considerati «Private Debt e Private Equity in Svizzera» tutti gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera d^{ter} OPP 2 (modifica in vigore dal 1° gennaio 2022).

Essi sono già rilevati come componenti degli investimenti ai punti da 5.1 a 5.6. La quota di Private Debt e Private Equity in Svizzera deve essere indicata al punto 5.9 solo se la strategia d'investimento prevede tali investimenti come categoria a sé stante.

6. Bilancio al 31 dicembre 2023

Per le seguenti voci del bilancio, indicare i dati conformemente alla chiusura annuale al 31.12.2023 (riveduta o non riveduta, secondo le norme contabili Swiss GAAP RPC 26). Se essa non è ancora disponibile al momento dell'invio del questionario, procedere a una stima in base alla chiusura al 31 dicembre 2022; stimare il grado di copertura al 31.12.2023 in base al rendimento degli investimenti nel 2023. La possibilità di divergenze sostanziali va segnalata – con la relativa motivazione – nel campo «Osservazioni».

6.1. Numero di assicurati attivi

Il numero di assicurati attivi include tutte le persone assicurate che al 31 dicembre 2023 erano in vita e non erano né invalide né pensionate.

6.2. Numero di beneficiari di rendite (a condizione che non siano trasferiti presso un'assicurazione)

Il numero di beneficiari di rendite include tutte le persone che al 31 dicembre 2023 beneficiavano di una rendita di vecchiaia, d'invalidità, per coniugi, per partner o per figli. Non vi rientrano i beneficiari le cui rendite sono versate interamente da terzi (prevalentemente un'assicurazione).

6.3. Totale dei salari di base

Il salario annuo di base corrisponde perlopiù al salario soggetto all'obbligo contributivo AVS. I compensi irregolari sono generalmente tralasciati. Va indicata la somma di tutti i salari di base degli assicurati attivi di cui al punto 6.1.

6.4. Totale dei salari assicurati degli assicurati attivi

Va indicata la somma di tutti i salari assicurati degli assicurati attivi di cui al punto 6.1, determinante per i contributi di risparmio.

6.5. Somma delle rendite dei beneficiari di rendite (a condizione che non sia trasferita presso un'assicurazione)

Va indicata la somma di tutte le rendite dei beneficiari di rendite di cui al punto 6.2, escluse quelle finanziate da terzi (assicurazioni).

6.6. Somma di bilancio (dedotti i passivi per i beneficiari di rendite, a condizione che siano trasferiti presso un'assicurazione)

Va indicata la somma di bilancio conformemente alle norme contabili Swiss GAAP RPC 26, tralasciando tuttavia i passivi per i beneficiari di rendite dei contratti d'assicurazione (dati provvisori). Nel caso degli istituti con assicurazione completa, la somma di bilancio deve includere anche i capitali di previdenza degli assicurati attivi, indicati al punto 6.10.

6.7. Riserve dei contributi del datore di lavoro senza rinuncia all'utilizzazione

Vanno indicate tutte le riserve dei contributi del datore di lavoro per le quali non sussiste alcuna rinuncia all'utilizzazione.

6.8. Riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione

Secondo l'articolo 65e LPP, l'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che, in caso di copertura insufficiente, il datore di lavoro sia autorizzato a effettuare versamenti su un conto speciale a titolo di riserva dei contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione o a trasferirvi un'altra riserva dei contributi del datore di lavoro.

6.9. Avere di vecchiaia LPP degli assicurati attivi conformemente al conto testimone

L'avere di vecchiaia LPP degli assicurati attivi è parte integrante del loro capitale di previdenza (punto 6.10) e fa riferimento all'avere accumulato secondo l'articolo 15 LPP (conto testimone).

6.10. Capitale di previdenza degli assicurati attivi

Il capitale di previdenza degli assicurati attivi è costituito dagli impegni nei confronti degli assicurati attivi, valutati annualmente conformemente alle norme contabili Swiss GAAP RPC 26 secondo principi riconosciuti e su basi tecniche accessibili a tutti in materia di decesso e invalidità.

6.11. Capitale di previdenza dei beneficiari di rendite (a condizione che non sia trasferito presso un'assicurazione)

In base alle norme contabili Swiss GAAP RPC 26, al capitale di previdenza dei beneficiari di rendite si applicano gli stessi principi validi per quello degli assicurati attivi.

6.12. Accantonamenti tecnici

Gli accantonamenti tecnici vengono calcolati o almeno validati dai periti in materia di previdenza professionale, conformemente al regolamento sugli accantonamenti dell'istituto di previdenza e secondo i principi delle norme contabili Swiss GAAP RPC 26. In mancanza di dati al momento della compilazione del questionario, è possibile effettuare una rivalutazione.

Riguardo ai punti 6.13 e 6.14:

Nel caso di un grado di copertura del 100 per cento o superiore la cifra indica un'eccedenza di copertura, negli altri casi un disavanzo. Se sono disponibili riserve dei contributi dei datori di lavoro con rinuncia all'utilizzazione, devono essere indicati entrambi i gradi di copertura prescritti.

Per gli istituti con un grado di copertura per ogni cassa di previdenza affiliata va indicato il grado di copertura consolidato, sia al punto 6.13 che al 6.14. Per ulteriori dettagli si rimanda al punto 9.

6.13. Grado di copertura (secondo l'articolo 44 OPP 2)

Il grado di copertura conformemente all'articolo 44 OPP 2 è calcolato nel modo seguente:

$$\frac{Pp \times 100}{Cp} = \text{grado di copertura, in percentuale,}$$

dove Pp (patrimonio di previdenza disponibile) e Cp (capitale attuariale di previdenza necessario) sono determinati conformemente all'allegato dell'OPP 2, relativo all'articolo 44 capoverso 1 dell'ordinanza. In particolare, le riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione devono essere aggiunte al patrimonio di previdenza disponibile.

6.14. Grado di copertura (patrimonio, esclusa la riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione)

Questo punto va evaso soltanto se in base al punto 6.8 vi sono riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione.

Il grado di copertura è calcolato nel modo seguente:

$$\frac{(Pp - RCDLcR) \times 100}{Cp} = \text{grado di copertura, in percentuale,}$$

dove Pp (patrimonio di previdenza disponibile) e Cp (capitale attuariale di previdenza necessario) sono determinati conformemente all'allegato dell'OPP 2, relativo all'articolo 44 capoverso 1 dell'ordinanza, e $RCDLcR$ rappresenta l'importo della riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione. Il grado di copertura calcolato al punto 6.14 deve in ogni caso essere inferiore a quello indicato al punto 6.13.

7. Conto d'esercizio 2023

Per le seguenti voci del conto d'esercizio, indicare i dati conformemente alla chiusura annuale al 31.12.2023 (riveduta o non riveduta, secondo le norme contabili Swiss GAAP RPC 26). Se essa non è ancora disponibile al momento dell'invio del questionario, procedere a una stima in base alla chiusura al 31 dicembre 2022. La possibilità di divergenze sostanziali va segnalata – con la relativa motivazione – nel campo «Osservazioni».

7.1. Contributi regolamentari

I contributi regolamentari comprendono i contributi di risparmio, i contributi di rischio e la partecipazione ai costi dovuti in base al regolamento dell'istituto di previdenza.

7.2. Altri contributi

I contributi straordinari includono tutti gli altri contributi dovuti all'istituto di previdenza, quali ad esempio i contributi di risanamento o quelli per costi unici (p. es. per ammortizzare una riduzione dell'aliquota di conversione).

7.3. Rendimento degli investimenti (netto, previa deduzione dei costi)

Il rendimento è rilevato al netto, ossia dopo aver dedotto le spese di amministrazione del patrimonio, ed è espresso in percentuale del patrimonio medio investito. È possibile procedere alle approssimazioni consuete.

7.4. Tasso d'interesse applicato agli averi di vecchiaia

In caso di primato dei contributi va indicato il tasso d'interesse medio applicato agli averi di vecchiaia degli assicurati attivi nell'anno di riferimento. Per gli istituti 1e la remunerazione degli averi di vecchiaia corrisponde alla performance (positiva o negativa) della strategia d'investimento (media) scelta; il rendimento degli investimenti può essere usato per stimarla.

7.5. Pagamenti una tantum ai beneficiari di rendite e aumenti di rendite 2023 (a condizione che non siano effettuati da un'assicurazione)

La somma dei pagamenti una tantum effettuati nel 2023 comprende tutti i pagamenti una tantum (volontari o regolamentari) erogati ai beneficiari di rendite nel 2023.

Gli aumenti (volontari o regolamentari) della somma di rendite comprendono tutti gli aumenti di rendite decisi nel 2023 e presi in considerazione per la prima volta nel capitale di previdenza dei beneficiari di rendite nel bilancio al 31.12.2023, indipendentemente dal fatto che il primo pagamento di rendite aumentato sia già stato effettuato nel 2023 o solo nel 2024.

I pagamenti o gli aumenti di rendite effettuati da un'assicurazione non sono presi in considerazione.

8. Misure di risanamento

In caso di copertura insufficiente e se vi sono misure di risanamento previste, decise o in corso, vanno indicate le misure di risanamento adottate, precisando lo stato di ciascuna secondo la tabella seguente:

Misura non prevista	L'istituto di previdenza non ha intenzione di attuare questa misura o di mantenerla.
Misura prevista	L'istituto di previdenza ha l'intenzione di adottare questa misura, ma l'organo supremo non ne ha ancora deciso l'attuazione in via definitiva.
Misura decisa	Il consiglio di fondazione ha deciso l'adozione della misura, che sarà attuata nel corso del 2024 o successivamente. Esempio: contributi di risanamento validi dal 2024.
Misura in corso	Questa misura è già attuata. Esempio: un tasso d'interesse nullo è già applicato dal 2023 e continuerà ad esserlo nel 2024.

Nei campi «Altre misure di risanamento (1)» e «Altre misure di risanamento (2)» è possibile elencare altre misure previste, decise o già in corso.

9. Cifre chiave per gli istituti con più casse di previdenza affiliate

Questo punto concerne solo gli istituti con più casse di previdenza affiliate che hanno diversi gradi di copertura (v. punto 2.7).

Per quanto concerne il numero di assicurati attivi, il numero di beneficiari di rendite e la somma di bilancio, si applicano per analogia le definizioni di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.6.

Nella colonna «Disavanzo/eccedenza di copertura» vanno inseriti numeri positivi se la copertura è pari o superiore al 100 % e numeri negativi se la copertura è insufficiente.

10. Considerazione dei rischi di sostenibilità

In questo capitolo vi invitiamo a rispondere ad alcune domande sulla considerazione dei rischi di sostenibilità nel comportamento d'investimento del vostro istituto di previdenza. Per ogni motivo fornito a complemento della frase introduttiva, potete indicare la risposta che riflette al meglio la situazione del vostro istituto. Avete la possibilità di non rispondere a singole domande selezionando l'opzione «Nessuna indicazione».

Le indicazioni relative alla considerazione dei rischi di sostenibilità nel comportamento d'investimento sono facoltative. Chi non desidera fornire alcuna indicazione può saltare questo capitolo rispondendo «No» alla domanda iniziale.

Vi è un ampio ventaglio di possibili attività nell'ambito delle strategie di sostenibilità. Ai fini del presente rilevamento la «considerazione dei rischi di sostenibilità nel comportamento d'investimento» è pertanto definita in modo altrettanto ampio: un istituto di previdenza è ritenuto considerare i rischi di sostenibilità nel suo comportamento d'investimento se, sulla base dell'analisi di tali rischi, ha modificato una o più delle seguenti decisioni:

- la ponderazione strategica delle varie categorie d'investimento;
- la scelta del benchmark;
- la scelta dell'amministratore di patrimoni;
- la selezione degli investimenti singoli;
- il comportamento di voto (nel caso delle azioni).

10.1. Motivi

Le affermazioni che completano le frasi introduttive illustrano i possibili motivi della considerazione dei rischi di sostenibilità nel comportamento d'investimento. A questo proposito vanno spiegati brevemente i due concetti seguenti:

Dovere fiduciario della diligenza	La questione è se il dovere fiduciario della diligenza relativo all'amministrazione del patrimonio secondo gli art. 71 e 51b cpv. 2 LPP includa o meno anche la considerazione dei rischi di sostenibilità (e in particolare i rischi climatici), quando questi hanno ripercussioni su un investimento e in particolare sul suo rendimento e sul suo grado di rischio.
Accordo di Parigi sul clima	Con l'articolo 2 paragrafo 1 lettera c dell' Accordo di Parigi sul clima del 2015 la Comunità internazionale si è impegnata tra l'altro a rendere i flussi finanziari (pubblici e privati) compatibili con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima («allineamento di Parigi»). Questo obbligo è sancito a livello federale nell'articolo 9 della legge sulla protezione del clima , accettata dal Popolo nel 2023.

Se i rischi di sostenibilità non sono presi in considerazione nel comportamento d'investimento, si può scegliere l'indicazione «Falso».

10.2. Considerazione dei rischi di sostenibilità nelle categorie d'investimento

Le indicazioni possibili per quanto riguarda la considerazione dei rischi di sostenibilità nelle categorie d'investimento (secondo l'art. 53 OPP 2) possono essere descritte come segue:

Sistematicamente	I rischi di sostenibilità sono considerati in base a un approccio uniforme in tutti i sottogruppi della categoria d'investimento.
In determinati ambiti	Sono stabiliti determinati sottogruppi della categoria d'investimento nei quali i rischi di sostenibilità sono considerati in base a un approccio uniforme.
In singoli casi	Nel comportamento d'investimento non è esclusa la considerazione di criteri di sostenibilità. Non viene tuttavia applicato imperativamente un approccio uniforme.
In minima parte o per niente	Solo in casi eccezionali si tiene conto di criteri di sostenibilità o non se ne tiene affatto conto.

Per «sottogruppo di una categoria d'investimento» si intende un elemento di una classificazione sistematica in sottocategorie. Per esempio, nel settore delle obbligazioni si potrebbe fare una distinzione tra obbligazioni statali, obbligazioni societarie, obbligazioni ad alto rendimento o obbligazioni di Paesi emergenti. Ulteriori distinzioni potrebbero essere quella tra investimenti in Svizzera e all'estero o quella tra investimenti attivi e passivi.

La seconda parte della frase serve a specificare se l'approccio indicato nella prima parte della frase sia stato adottato per le singole categorie d'investimento sulla base di un'analisi o di una verifica dei rischi di sostenibilità o se una tale analisi o verifica sia in corso, prevista o non prevista. In questo contesto, per «verifica» si intende un esame approfondito al fine di valutare se nel proprio comportamento d'investimento si debba tenere conto dei rischi di sostenibilità legati a una determinata categoria d'investimento e come si possano considerare tali rischi. Il risultato di tale verifica può essere il mantenimento o la modifica dell'approccio adottato fino a quel momento.

10.3. Misurazione dei rischi di sostenibilità aggregati

Lo scopo di questa domanda è appurare se i rischi di sostenibilità siano considerati soltanto al livello dei veicoli d'investimento (p. es. investimenti singoli, fondi, mandati) o se l'istituto cerchi di misurare tali rischi al livello dell'intero portafoglio (p. es. calcolando le emissioni di CO₂ finanziate) e/o di gestirli (p. es. tramite la definizione di un piano di riduzione delle emissioni di CO₂).

Le opzioni per la misurazione dei rischi di sostenibilità aggregati corrispondono approssimativamente ai seguenti ordini di grandezza:

In massima parte	I dati sulla sostenibilità vengono calcolati per l'intero portafoglio e coprono oltre il 75 % del patrimonio d'investimento.
Per la maggior parte	I dati sulla sostenibilità vengono calcolati per l'intero portafoglio e coprono tra il 50 e il 75 % del patrimonio d'investimento.
In parte	I dati sulla sostenibilità vengono calcolati per l'intero portafoglio e coprono tra il 25 e il 50 % del patrimonio d'investimento.
In minima parte o per niente	Non vengono calcolati dati sulla sostenibilità per l'intero portafoglio o questi vengono calcolati soltanto in minima parte, coprendo meno del 25 % del patrimonio d'investimento.

10.4. Reporting

Gli istituti di previdenza possono informare sulle proprie attività nell'ambito della considerazione dei rischi di sostenibilità sia pubblicamente (p. es. nel rapporto annuale, in un rapporto separato sulla sostenibilità o sul proprio sito Internet) che tramite un'informazione diretta all'organo supremo o agli assicurati. In ogni caso tale informazione deve avere carattere autonomo.

Le indicazioni concernenti l'orientamento del reporting significano quanto segue:

Si basa sulle raccomandazioni dell'ASIP (in francese e tedesco)	Il reporting sulla sostenibilità si basa sulle raccomandazioni dell'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP) .
Si basa su altri standard	Il reporting sulla sostenibilità si basa sulle raccomandazioni o sugli standard di altre associazioni od organizzazioni.
Non si basa su nessuno standard	Il reporting sulla sostenibilità non si basa su nessuna raccomandazione o nessuno standard di associazioni od organizzazioni.